

TORNATA DEL 1° SETTEMBRE 1849

— 20 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Richiami e rettificazioni al verbale — Trasmissione dalla Camera dei deputati al Senato di un progetto di legge per l'erezione di un monumento in onore di S. M. il re Carlo Alberto — Congedo — Si riprende la discussione del disegno di legge intorno all'affissione e alla pubblica vendita di stampati, incisioni, ecc.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri.

RICHIAMI E RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

PINELLI, ministro dell'interno. Nel riferire la discussione fattasi sopra le interpellanze del signor senatore De Fornari il processo verbale fa dire al ministro dell'interno che questi dichiarò essere colla convocazione del Parlamento cessati i poteri straordinari del generale comandante La Marmora, ripetendo più volte questa stessa frase. Il Senato ricorderà che la questione cadde solamente sulla qualità di commissario straordinario data al generale La Marmora. Conseguentemente la questione riguardava soltanto a quella parte del decreto che avea tolto lo stato d'assedio, e conservava al generale La Marmora la facoltà di rimetterlo in caso di necessità. Egli è intorno a questa facoltà, intorno a questo punto di diritto costituzionale che, spiegando le mie idee, io dissi che colla convocazione del Parlamento quella facoltà si doveva intendere cessata. Siccome il potere esecutivo non avea in sé altra facoltà intorno alla dichiarazione di stato d'assedio, se non quella che procedeva dall'urgenza, dalla necessità, cioè, dopo la convocazione del Parlamento, ne veniva per conseguenza che quella facoltà data a priori non sussistesse più. Dunque il verbale (se però non mi sono ingannato) esprimendo la mia idea, dovrebbe spiegarsi nel modo accennato.

Dirò poi che riferendo il discorso del senatore De Fornari, mi pare si venga quasi indicando che egli abbia espressa una censura sul modo con cui abbia agito il Ministero durante il tempo della chiusura del Parlamento in ordine agli affari di Genova. Tale non era, a mio avviso, il senso del discorso del senatore De Fornari, il quale anzi si compiacque di dichiarare che non entrava in tale discussione, e che riconosceva avere il Ministero proceduto con una certa prudenza nell'esercizio de' suoi poteri; nel che non vi ebbe parola di censura. Il Senato vede che è troppo importante per me di far togliere, quando veramente tale fosse l'idea del signor senatore De Fornari, l'espressione di una censura fatta da una persona così rispettabile.

DE FORNARI. In quanto alla prima parte di quello che il

signor ministro ha detto relativamente a ciò che lo concerne nel processo verbale, io avea effettivamente anche fatta la medesima osservazione, ma questo non mi riguardava, ed ho veduto con soddisfazione anzi che abbia promosso quest'osservazione, e vi aderisco perchè realmente la cosa è così.

Ma quanto a ciò che aggiungeva l'onorevole signor ministro, che io non abbia espresso alcuna censura degli atti del Ministero, sebbene è vero che questa parola non articolai, perchè realmente fu mia intenzione evitarla, poichè quanto al primo periodo del dichiarato stato d'assedio in Genova, attesa la gravità delle precedenti circostanze, credevo io stesso che il Ministero se ne potesse giustificare, ed era appunto la mia intenzione d'andare ovvio alla sua giustificazione; questa giustificazione però io la riguardava imprescindibile; ed anzi ben mi ero fatto carico, senza articolare la parola censura, di segnalare l'inconvenienza, l'incostituzionalità, bisogna che pur lo dica, del silenzio che era stato così prolungato sopra questo, mentre io opino che, qualora nell'intervallo fra le Sessioni del Parlamento il Ministero si sia trovato nella dura necessità di violare qualche parte dello Statuto, egli, al radunarsi del Parlamento, sia tenuto e tenuto rigorosamente a prendere egli stesso l'iniziativa per le sue giustificazioni, alle quali certamente il Parlamento, avuto riguardo alla gravità delle circostanze di quell'epoca, avrebbe, io lo penso, senza più deferito quanto a quel primo periodo.

Questa è stata la massima con cui io ho cominciate le mie interpellanze.

Dal canto mio poi io ho domandato la parola per fare qualche osservazione sulla redazione del processo verbale, appunto perchè nell'indicare il tenore della mia interpellanza immediatamente si scende a dire che io ho formulato tale interpellanza in una conclusione che è veramente stata l'ultima mia, ma che non riferiva la totalità dell'intento dell'interpellanza. Io ho fatto le mie osservazioni, le mie interpellanze anche sullo stato precedente dell'assedio, immediatamente posteriore alla sommissione della città di Genova, per provocare, come appunto lo diceva, le giustificazioni a cui desiderava di andare ovvio.

Scendendo poi all'altro articolo che a me parve più grave, quello della delegazione mantenuta nella persona del commissario straordinario per ristabilire l'assedio ad ogni occasione in cui lo riguardasse necessario, è su ciò principalmente e definitivamente che io richiamava l'attenzione del Senato.

Siccome poi io avea qualche fondata speranza che appunto adesso il Ministero riguardasse come cessata questa facoltà, e fosse disposto o a rivocharla, o dichiarare che era

cessata per questo, terminando l'annuncio della mia interpellanza offersi una conclusione che, se il Ministero fosse in via di fare questa revoca, oppure di dichiarare che queste facoltà non più esistevano in mano del commissario straordinario, io era pronto a desistere da ogni mia interpellanza ulteriore; perciocchè l'oggetto del mio dire attuale non era stato che per fissare un giorno onde svilupparla; ed invero ho anzi avuto dispiacere che siasi promossa ed impegnata la discussione nella medesima seduta, perchè io non era punto preparato a sviluppare il fondo della questione.

Dunque io desidero che questo più appositamente sia spiegato, e spero che l'ufficio della Presidenza si presterà a che io intervenga a concertare quelle maggiori esattezze in un momento più opportuno. Avrei ancora da osservare che nel riferire in ultimo la mia adesione all'ordine del giorno motivato, proposto dal signor senatore Alfieri, le parole precise non sono state riferite, le quali erano da me, come emendamento, depositate nei seguenti termini: *avuto riguardo alla dichiarazione fatta dal ministro che le facoltà assegnate al commissario straordinario si intendano cessate, si passava all'ordine del giorno.* Domando che quel che è stato scritto nel mio emendamento sia precisamente portato nel verbale.

(Il senatore Maestri rilegge la parte del verbale sopra cui accadeva l'osservazione fatta dal ministro degli interni.)

ALFIERI. Mi duole di trattenere ancora il Senato sulla relazione del processo verbale. Se ho ben inteso, mi pare che mi si attribuisca di aver detto cosa non assolutamente conforme a quella che intendeva dire, ed era riguardo al mio emendamento sull'articolo 2. Io ho proposto di dire: *i permessi, di cui nella prima parte dell'articolo 1, non potranno essere conceduti, ecc.*, perchè in questo modo venivano ad eccettuarsi i permessi dipendenti dalla seconda parte dell'articolo...

PRESIDENTE. Si sono fatte delle osservazioni per la rettificazione del processo verbale dal signor ministro dell'interno e da due signori senatori. Due sono le osservazioni del ministro degli affari interni: la prima tende a far riconoscere che l'opinione da lui manifestata sulla cessazione dello stato d'assedio non fu ben riferita nell'atto verbale. Dopo essersi nuovamente lette le parole del processo verbale, io chieggo al signor ministro se è contento della redazione anche per quella che si riferisce alla seconda osservazione da lui fatta in ordine alla censura.

PINELLI, ministro dell'interno. Dichiaro di essere soddisfatto delle espressioni contenute nell'atto verbale.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date dal ministro dell'interno io invito il senatore De Fornari a concertarsi coll'ufficio della Presidenza per introdurre quelle modificazioni che crede opportune. Quanto a quelle del senatore Alfieri potrà farsi lo stesso. Ciò posto, non resta che mettere ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

TRASMISSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'EREZIONE DI UN MONUMENTO A S. M. IL RE CARLO ALBERTO.

PRESIDENTE. Il presidente della Camera dei deputati mi ha trasmesso il progetto di legge adottato in quella Camera per l'erezione di un monumento in onore di S. M. il Re Carlo Alberto.

CIBRARIO, segretario, legge il progetto. (V. volume Documenti, Sessione 2^a, 1849, pag. 62.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare atto alla Camera dei deputati della ricevuta di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffici.

CONGEDO.

(Il senatore Cibrario legge una lettera del senatore Plezza, con cui domanda il congedo di un mese per affari di famiglia.)

(È accordato.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA LEGGE RELATIVA ALLO SPACCIO ED ALL'AFFISSIONE DEGLI STAMPATI.

PRESIDENTE. Le deliberazioni del Senato si sono fermate ieri coll'approvazione dell'articolo 1. Ora devesi passare all'articolo 2, il quale è così concepito:

« I permessi non potranno essere conceduti che a persone maggiori di età che sappiano leggere e scrivere, siano domiciliati da un anno nel comune dove intendono esercitare il loro mestiere, e giustifichino di avervi tenuta una buona e morale condotta.

« I permessi saranno sempre revocabili dall'autorità che li avrà conceduti.

« Essi dovranno esibirsi agli agenti della forza pubblica sempre che ne richiedano la visione. »

A quest'articolo si sono fatti parecchi emendamenti: uno è della Commissione, il quale è conseguenza della discussione che ebbe luogo ieri nel deliberare sul primo alinea dell'articolo 1, riguardante i cantori nelle pubbliche vie, e questo è così concepito: « Quanto ai cantori contemplati nell'alinea dell'articolo 1 sarà necessaria semplicemente la giustificazione della buona condotta. » Vi sono ancora altri due emendamenti, i quali potrebbero ordinatamente venire dopo questo proposto dal senatore Ricci, e sono i seguenti: « Tale permesso non potrà essere negato agli individui che giustificheranno l'autorizzazione sovra accennata. — L'autorità pubblica è autorizzata a concedere i permessi limitati ai venditori esteri di disegni e modelli figurati, quando presentino sufficiente garanzia della loro condotta. »

Il senatore Alfieri finalmente propone un emendamento, il quale sarebbe destinato ad essere sostituito all'alinea poco fa letto: « I permessi saranno sempre revocabili dall'autorità che li avrà conceduti. »

Il marchese Alfieri ampliò alquanto questa disposizione, e formulò nel seguente modo il suo emendamento: « I permessi potranno essere revocati dall'autorità che li avrà conceduti ogniquivolta i concessionari ne avranno abusato, turbando la quiete pubblica con importuni schiamazzi. »

Dichiaro aperta la discussione sul complesso dell'articolo.

Ne rileggerò il primo paragrafo per sottoporlo alla discussione. (Vedi sopra)

Se non vi ha osservazione a fare, porrò ai voti questo paragrafo.

DE CARDENAS. Chiedo la parola sopra questa prima parte dell'articolo che non obbliga l'autorità di pubblica sicurezza ad accordare questi permessi, lasciando intieramente

al solo di lei arbitrio il concedere quelli che crede più opportuni.

Ora mi pare che, se si ha intenzione di lasciare questo arbitrio all'autorità di pubblica sicurezza, si debba lasciarlo intiero, togliendo ogni e qualunque condizione, come del saper leggere e scrivere, dell'età maggiore, del domicilio in paese, togliendo insomma qualunque clausola e lasciando un'azione libera all'autorità di pubblica sicurezza; chè, se non si vuole lasciarle tanta ampiezza, come era appunto in uno degli emendamenti proposti, e la si vuole obbligata ad accordare permessi che richiedonsi, io vi acconsento.

In caso contrario però proporrei un altro emendamento subordinato, se non si adotta quello proposto dal marchese Ricci, e sarebbe di lasciare la massima latitudine all'autorità di pubblica sicurezza; e quindi l'emendamento che proporrei avrebbe questa redazione: « I permessi non potranno essere conceduti che a persone che giustificino della loro buona condotta. »

PRESIDENTE. Siccome quest'emendamento dipende dall'ammissione di quello del marchese Ricci, è bene sospendere la discussione; a dir vero, esso entra nello spirito dell'articolo 1, e non entra in quello del marchese Ricci. È una modificazione del primo paragrafo dell'articolo 1, perchè questo suppone che la pubblica sicurezza senza tale o tal altra condizione, ecc., non accordi permessi, volendo che basti la sola condizione della buona condotta. Dunque si oppone sostanzialmente quest'emendamento all'articolo 1.

PINELLI, ministro dell'interno. Sembrami che l'emendamento proposto dal senatore De Cardenas porti veramente una mutazione intorno all'articolo 2; ma si congiunge, secondo l'idea del senatore De Cardenas, necessariamente colla modificazione proposta dal senatore Ricci, opinando egli di mutare la prima parte di questo articolo 2, se non venisse adottata la modificazione proposta dal senatore Ricci. Il ragionamento del senatore De Cardenas, come mi pare di aver sentito, è questo: o si vuole lasciare all'autorità di sicurezza pubblica l'arbitrio assoluto, ed allora è inutile di venire esprimere certe condizioni a cui debbano essere concessi; oppure si vuole limitare questa facoltà con prescrivere certe condizioni per ottenere questi permessi, ed allora bisogna dichiarare che l'autorità di sicurezza pubblica è tenuta a darli a tutti quelli che presenteranno quelle condizioni. Nella disposizione della legge io opino sia necessario mantenere l'autorità di sicurezza pubblica, nel limitare il numero di questi permessi, ed è bene che dalla stessa legge l'autorità abbia una norma, secondo la quale essa possa fare questa concessione. Ma tuttavia, siccome si potrebbe usare troppo arbitrio, io non ricuserei la modificazione proposta dal signor senatore Ricci, perchè vi può essere quel dato caso, in cui il numero strabocchevole di tali permessi ne renda incongrua all'ordine pubblico ogni concessione ulteriore. Laonde in questo caso dovrebbe essere concesso all'autorità di diminuirne il numero. Se si trovasse una frase la quale, accostandosi alla modificazione proposta, concedesse questa facoltà di limitare i permessi all'autorità pubblica, io mi adatterei all'emendamento proposto dal senatore Ricci, e resterebbe perciò inutile quello del signor senatore De Cardenas.

PRESIDENTE. Su questo emendamento non si può ancora discorrere, perchè non è ancor stato messo in deliberazione. Ora si tratta del 1° paragrafo dell'articolo 2°.

L'emendamento Ricci verrebbe quindi come alinea di questo paragrafo, ovvero come aggiunta. Se lo presenta come aggiunta, allora non si può mettere in discussione.

CRISTIANI, relatore. Se ho bene inteso, si applicherebbe

precisamente a quella prima parte dell'articolo 2°, perchè l'emendamento consisterebbe, a vece di dire come nell'articolo 2° i permessi saranno conceduti. . . .

Alcune voci. No! no!

CRISTIANI, relatore. I permessi non potranno essere negati alle persone migliori d'età che sappiano leggere, ecc.

DI COLLENO LUIGI Io credo, giusta lo spirito della proposizione fatta dal signor De Cardenas, che dovrebbe deliberarsi sul medesimo, subordinatamente però all'accettazione o non della proposizione dell'emendamento proposto dal senatore Ricci, perchè, se si comincia a deliberare definitivamente che i permessi non potranno essere conceduti che con quella data condizione, e che poi non si approvi l'emendamento proposto dal signor senatore Ricci, non sarebbe più il caso di deliberare sulla modificazione proposta dal senatore De Cardenas.

Quando una volta fosse stabilito il principio che il Senato riconosce che i permessi non possono essere conceduti che a persone maggiori d'età, ecc., specificando tutte le condizioni, e poi venendo limitato, non sarebbe più tempo di deliberare se si abbia a togliere l'indicazione proposta dal signor conte De Cardenas.

Dunque riguardo alla prima parte potrebbe ora deliberarsi, se si vuole prendere in considerazione questa modificazione, ma però condizionatamente all'accettazione dell'aggiunta.

PRESIDENTE. Veramente sarebbe una deliberazione affatto strana il proporre di approvare un articolo sotto la condizione di non approvarlo qualora non corrispondesse a quest'alinea. Io proporrei di sospendere l'approvazione del paragrafo primo, e discutere avanti tutto l'emendamento. Se esso sarà approvato nel senso del senatore Ricci e in quello del conte De Cardenas, allora si tornerebbe all'articolo primo.

PINELLI, ministro per l'interno. Mi pare che l'emendamento De Cardenas essendo tale che sopprime una gran parte dell'articolo secondo, possa nella sua qualità di emendamento soppressivo ben essere posto dopo che si sia fatta la discussione sovra gli altri emendamenti, i quali sono modificativi, ovvero di aggiunta.

PRESIDENTE. Questa era appunto la proposizione che aveva l'onore di fare, lasciare, cioè, in sospenso il paragrafo primo, e mettere avanti tutto in deliberazione l'emendamento Ricci, e in caso questo non fosse accolto, porre l'emendamento De Cardenas e venir quindi a deliberare sull'articolo che sarà coordinato coll'accettazione o no di questo emendamento.

RICCI ALBERTO. La ragione della prima aggiunta da me proposta in ciò consiste, che io non vorrei che fosse lasciato all'autorità incaricata di concedere permessi il minore arbitrio possibile; infatti se nell'interesse della libertà di tutti è necessario che un cittadino rinunci ad una parte della propria, è pure giusto e conveniente che questa diminuzione di libertà individuale sia ristretta entro i limiti determinati dalla legge onde, per quante è possibile, sia in questo modo chiusa ogni via agli abusi del potere. Questo principio universale di legislazione deve tanto maggiormente applicarsi alla formazione delle leggi di polizia, nell'esecuzione delle quali vi ha inevitabilmente una parte discrezionale, che non si può a meno di concedere agli agenti subalterni del potere. Ora io veggio che a quest'arbitrio si fa già all'articolo secondo una sufficiente concessione là dove si stabilisce che le persone che vorranno ottenere il permesso di cui si tratta dovranno giustificare di avere tenuta una buona e morale condotta. Ognuno vede quanto questa clausola sia di sua na-

tura assai elastica e possa prestarsi a facili interpretazioni; ma di più vi ha il primo alinea dello stesso articolo che stabilisce apertamente che tali permessi saranno sempre revocabili dall'autorità che gli avrà conceduti, dimodochè l'arbitrio accordato agli agenti del potere diventa anche più grande. Onde io credo che per controbilanciare l'effetto della clausola aggiunta dalla Commissione nel suo progetto di legge, la quale clausola non si trova in quello presentato dal ministro, sia assolutamente necessario di stabilire che le persone tutte, le quali giustificino di avere i requisiti richiesti, abbiano il diritto di ottenere il permesso di cui si parla.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola per osservare che ove si introduca questo emendamento, si viene ad accordare un diritto a qualunque persona che voglia esercitare siffatto mestiere. Se essa ha tale diritto, è inutile dire che possa essere revocabile, ove non sia specificato in qual condizione; altrimenti l'autorità non può negare ciò che è pienamente riconosciuto da questa legge. Anzi non so se in tale caso il permesso debba essere piuttosto revocato dall'autorità giudiziaria che dall'autorità governativa, perchè sarebbe un arbitrio del Governo di revocare una facoltà che la legge stessa riconoscerebbe giusta.

RICCI ALBERTO. Io concordo pienamente colle osservazioni del preopinante, e convengo che forse sarà anche necessario di modificare questa seconda parte dell'articolo, ma si mantiene sempre la necessità di subordinare l'arbitrio delle autorità ai termini prescritti dalla legge, e per questo motivo io non potrò assentire al sotto-emendamento proposto dal signor ministro dell'interno, perchè cade appunto nell'inconveniente che vorrei evitare, cioè a dire, di accordare alle autorità incaricate di concedere questo permesso il minor arbitrio possibile.

DI COLLEGGNO LUIGI. Credo che bisognerà anche avere presenti i motivi che hanno dato luogo alla legge, per non avvezzare troppo le persone che esercitano questo mestiere a consacrarsi con pregiudizio di altre occupazioni più utili, e direi in generale più morali. E porto avviso di non far torto a chi esercita siffatta professione ora che dà luogo ad una vita vagabonda e generatrice di ozio, perchè certamente ozio è quello di gire vagando per le contrade e non stare al lavoro assiduo nelle botteghe e nelle case. Penso eziandio che tal legge intende, per quanto è possibile, scemare il disturbo che ne viene alle città e singolarmente alle capitali. E certo parecchi di loro signori si troveranno nel caso in cui mi sono trovato io stesso in certi giorni, di non poter attendere ai lavori di maggior importanza, la mattina, allorchè i gridatori verso le ore sette cominciano ad invadere le contrade. Tornava affatto impossibile il potersi applicare al lavoro; e so di una famiglia (ve ne saranno state molte, ma io non conosco particolarmente che quella) dove era una giovane ammalata. Si pregarono i gridatori delle contrade a voler essere moderati negli schiamazzi sotto quelle finestre, ma non si potè mai riuscire a nulla, a segno che il medico diceva che quella povera giovane non poteva aver riposo finchè duravano que' gridi; e appena che qualcheduno se ne andava, ne succedevano altri. Io credo che questo mestiere deve essere diretto più ad utilità pubblica, che non all'interesse privato. Non vengo dunque a togliere la facoltà di trar partito quanto si può dai proprii mezzi per campare, ma la tranquillità pubblica deve andare avanti ad ogni cosa, e questa è gravemente perturbata, principalmente a Torino. Se non si può negare questa facoltà, il Ministero dovrà darne a mille, se mille si presentano, poichè quando gli uni la esercitano non si potrà proibire agli altri di esercirla allo stesso modo.

RICCI ALBERTO. Mi permetterà di osservare che a questi inconvenienti si è provveduto coll'articolo 1°, nel quale è proibito di esercitare la professione di distributore senza permesso; solamente vorrei si togliesse all'arbitrio del Governo di accordarlo agli uni e negarlo agli altri.

DI COLLEGGNO LUIGI. Farò osservare unicamente che nell'articolo 1° si dice che si dà il permesso, e nell'articolo 2° si direbbe che si possono negare i permessi. Io dico che i postulanti possono essere a migliaia; il Ministero non potendo negare il permesso, questi si recheranno alle stamperie,empiendo la città e invadendo le botteghe senza che si sia avviato al disordine colla legge che si propone.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione. Prima di tutto debbo però chiedere se l'emendamento del senatore Alberto Ricci sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

PRESIDENTE. Sottentra l'emendamento del conte De Cardenas. Il senatore De Cardenas ha la parola per svilupparlo.

DE CARDENAS. La mia idea primitiva era quella di non lasciare alcun arbitrio, e per questo io mi era associato all'emendamento che non è stato appoggiato. Ora dovendosi lasciare un arbitrio, vorrei vi fosse tale ampiezza, che non si trovasse l'autorità vincolata a segno da non poter accordare la licenza in tutte le circostanze in cui mancherebbero o pochi giorni all'età, od altre circostanze estranee alla moralità dell'individuo. Ora il mio sentimento è o vincolato del tutto, o libero intieramente; perchè se un depositario del potere ha da agire bene, deve avere una legge che gli prescriva la via su cui camminare, od essere libero di agire come crede sotto la sua responsabilità personale. Tale è il motivo della proposta che aveva l'onore di fare.

PRESIDENTE. Debbo chiedere se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Dere passarsi alla votazione del 1° paragrafo dell'articolo 2° della legge.

(Approvato.)

Sottentra come alinea l'emendamento fin da ieri proposto dalla Commissione riguardo ai cantori nelle pubbliche vie così, concepito:

« Quanto ai cantori contemplati nell'articolo 1 sarà necessaria semplicemente la giustificazione della buona condotta. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se non si chiede la parola, lo pongo ai voti.

(Approvato.)

Viene in terzo luogo l'emendamento del marchese Ricci, così concepito:

« L'autorità di pubblica sicurezza è autorizzata a concedere permessi limitati ai venditori esteri di disegni, modelli figurati, che presenteranno sufficiente garanzia della loro condotta. »

Ora il signor senatore è in facoltà di meglio svilupparlo.

RICCI ALBERTO. Poche parole bastano a giustificare i motivi di quest'aggiunta. È noto alla Camera che le persone che si danno a questo mestiere sono in generale i forestieri, ed in conseguenza, se fosse richiesta la condizione del domicilio, è certo che si troverebbero privati dell'esercizio della loro professione; ora dal momento che saranno dessi tenuti a riportare un'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, mi pare che la guarentigia offerta sia sufficiente, tanto più ove tale permesso possa essere revocato dall'autorità che l'ha concesso.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(Appoggiato.)

CRISTIANI, relatore. Per parte della Commissione non si ha difficoltà all'accoglimento di quest'articolo.

PINELLI, ministro dell'interno. Ed anche per parte del Ministero.

PRESIDENTE. Dunque lo pongo ai voti.

(Approvato.)

Succede nell'ordine della discussione l'alinea che sta inserito nel progetto della Commissione, così concepito:

« I permessi saranno sempre rinvocabili dall'autorità che li avrà conceduti. »

A questo alinea il marchese Alfieri propone la surrogazione di una spiegazione più ampia, così concepita:

« I permessi potranno essere rinvocati dall'autorità che li avrà conceduti ogni volta che il concessionario turberà la quiete pubblica con importuni schiamazzi. »

Lo invito a svilupparlo.

ALFIERI. Signori, io stimo che ben a ragione abbia la Commissione introdotto nel progetto sottoposto alle nostre deliberazioni quel paragrafo mercè il quale l'autorità cui appartiene di concedere i permessi, di cui all'articolo primo, si trova esplicitamente mantenuta in facoltà di rinvocarli, sebbene questa facoltà, quando non fosse stata espressamente dalla legge attribuita, si potesse forse giudicare implicitamente sottintesa. Tuttavia a me sembra che il modo con cui è concepito lasci una certa apparenza d'arbitrarietà che sia meglio di togliere, se possibile, ed io credo appunto che vi sia possibilità di togliere quest'apparenza dandogli un compimento che nell'istesso tempo soddisfacesse a quel giusto sentimento di riprovazione che ha sollevato nell'animo dei buoni cittadini, di qualunque opinione essi siano, certi abusi nei quali si accenna nelle considerazioni presentate dal ministro in appoggio del progetto, ma riguardo ai quali tace assolutamente il progetto medesimo.

Infatti l'articolo 6° commina le pene nelle quali saranno per incorrere coloro che contravvenissero al disposto degli articoli precedenti, e dopo l'emendazione dei divieti fatti negli articoli medesimi non si saprebbe troppo a qual mancamento dovesse essere riservata la decadenza del permesso ottenuto, fuori che s'intendesse ch'essa fosse minacciata di soprappiù a coloro che fossero stati condannati per contravvenzione, ed allora ne conseguirebbe che nessun ritegno si opporrebbe a coloro i quali, muniti di regolari permessi, o senza contravvenire al disposto degli articoli, 1, 2, 3, 4 e 8, rinnovassero l'abuso d'indiscreti ed indecenti schiamazzi; mentre pure importa a tutti noi ch'essi non abbiano più luogo e più ancora che non sian più fatti mezzo di lurido mercimonio la menzione di nomi a noi così cari e venerati, simboli delle più gloriose e pur troppo anche delle più dolorose rimembranze; appoggiato a queste considerazioni io proporrei che l'alinea di cui si tratta si scrivesse nei termini da me proposti.

PRESIDENTE. Chi intende appoggiare questo emendamento voglia levarsi in piedi.

SCLOPIS. Prego il presidente a rileggere l'emendamento, perchè la Commissione avrebbe qualche modificazione a farvi.

PRESIDENTE, legge l'emendamento Alfieri (*V. sopra*).

(Il senatore Cristiani a nome della Commissione dichiara insufficiente l'emendamento Alfieri. Quindi propone il seguente sotto-emendamento):

« I permessi dovranno essere rinvocati quando le persone alle quali saranno stati accordati avranno commesse infra-

zioni alle leggi, o che nell'esercizio del loro mestiere avessero distribuiti, venduti od affissi scritti, stampati, incisioni o simili, che intacchino la morale pubblica, od il rispetto dovuto al Re ed allo Statuto. »

PRESIDENTE. Sonvi due emendamenti che possono stare uno dopo l'altro: il primo è del senatore Alfieri, il secondo del relatore della Commissione; interrogherò la Camera riguardo al primo emendamento se v'ha chi intenda appoggiarlo.

(Appoggiato.)

PALLAVICINO MOSSI. Mi pare che l'emendamento della Commissione è più complessivo; d'altra parte esso avrebbe la priorità.

PRESIDENTE. Se la Camera adotta l'emendamento Alfieri, quello della Commissione svanisce; d'altronde può stare anche dopo.

RICCI ALBERTO. Appoggio l'emendamento Alfieri perchè è ristrettivo. Io non posso a meno di giudicare che questa facoltà di rinvocare il permesso accordato bisogna ristringerla a casi specialissimi. Questa legge stabilisce ne' suoi tre primi articoli un continuo arbitrio, e mi pare che, persistendo la Commissione nel suo progetto, sarebbe meglio ridurli tutti e tre in un solo, in cui sarebbe in facoltà esclusiva dell'autorità di polizia di autorizzare o vietare la vendita di scritti od emblemi figurati di qualunque genere, perchè in questo modo almeno si toglierebbe qualunque dubbio tanto nei magistrati che debbono applicare la legge, quanto nelle persone che debbono eseguirla.

DE FORNARI. Domando la parola.

Ho domandato la parola per una osservazione in cui spero di avere la Commissione a soccorso, perchè mi pare che mettere ai voti l'emendamento dell'onorevole senatore Alfieri separatamente da quelle modificazioni che vorrebbe introdurre la Commissione abbia l'inconveniente di mettere chi abbia a votare in qualche perplessità, perchè la mia opinione, per esempio, è che l'emendamento del senatore Alfieri, senza quella aggiunta che ora propone la Commissione, abbia degli inconvenienti, e che invece questi inconvenienti spariscano quando le due proposizioni fossero riunite. Io sottopongo quest'idea anche alla Commissione, la quale forse potrà meglio di quel ch'io fo determinare la connessione delle due proposizioni.

PRESIDENTE. Io non ho forse avuto la fortuna di chiarire la questione: non vi è che la Camera la quale può deliberare. Io propongo alla deliberazione di lei se si debbano questi due emendamenti votare separatamente, o con quale ordine. Io aveva proposto che ambidue potevano stare separatamente, perchè può rigettarsi il primo, ammettendo il secondo, o rigettarsi il secondo ed ammettere il primo, senza che nasca nessuna contraddizione, nessun assurdo. Per conseguenza sta alla Camera di deliberare su tale proposito. Io proporrei quest'ordine, cioè, prima quello del marchese Alfieri, che non contiene salvo che una facoltà al Governo di non consentire il permesso in un determinato caso, e poscia l'altro della Commissione, la quale vorrebbe non più lasciare tale facoltà, ma imporre l'obbligo al Governo di ritirare questo permesso, di rinvocare questa concessione ogni qual volta avvengano quei casi di mala condotta e d'arbitrio o d'abuso. Ognuno vede che questi due emendamenti sono tutt'affatto separati.

PINELLI, ministro dell'interno. Io credo che l'emendamento del senatore Alfieri suppone necessariamente che si ritiri, o si corregga l'alinea.

PRESIDENTE. Si surroga.

PINELLI, ministro dell'interno. Per quanto spetta al Ministero io aderirei a questa surrogazione, quando vi fosse anche insieme l'altro emendamento della Commissione. Invece non potrei acconsentire soltanto alla surrogazione dell'emendamento Alfieri senz'altra aggiunta, perchè io credo che sia necessario che questa disposizione si debba intendere come complessa, e che perciò si debba votare insieme.

ALFIERI. Se, come dissi, per supplire ad una lacuna, e togliere il più possibile d'arbitrarietà nella legge, io mi feci a proporre l'emendamento sul quale ora volge la discussione, ad un solo abuso della licenza ottenuta riservai la comminazione della decadenza di esso, perchè io stimava, come tuttora reputo, che i casi cui accennava il relatore della Commissione cadevano sotto la sanzione d'altre leggi, e perciò riescire inutile l'aggiunta ch'egli propone. In ogni caso, siccome sarebbe diversa la proposta in una parte essenziale, poichè nella prima verrebbe fatta facoltà, nella seconda fatto dovere, mi sembra che vi sia luogo nel procedere di dividere l'articolo, come si fa quando si delibera sovra disposizioni che hanno carattere complessivo.

Appoggio quindi. . . .

SCLOPIS. Domando la parola.

Quanto alla convenienza d'aggiungere quelle maggiori dichiarazioni che ha letto testè il signor relatore a fronte delle altre disposizioni della legislazione, io credo che già risponda quanto ieri si disse nella discussione suscitata alla proposta dell'onorevole signor senatore Galli, vale a dire che quantunque in questa legge particolare ci potessimo riferire ad altri capi di legislazione preesistente, sia meglio ripeterli anche per rinnovare l'osservanza, e, come diceva un altro dei nostri onorevoli colleghi, per non andare forse a frugare nel ripostiglio di antiche leggi che desideriamo veder cadere in disuso, per far risorgere quelle che crediamo opportune. Ciò dico nel rispondere alle osservazioni del signor senatore Alfieri, quanto alla convenienza di esprimere qui ciò che altrove è già accennato nelle nostre leggi. Quanto poi all'opportunità maggiore di ciò indicare, io la vedo anche per liberare, se sarà necessario, questa legge dalla qualificazione che uno dei nostri onorevoli colleghi le ha data testè, vale a dire, che fosse una legge di arbitrio da un capo all'altro. Sicuramente se noi credessimo che fosse questa una legge arbitraria, non l'avremmo proposta; salvo le divergenze che erano nel seno della Commissione, e che furono spiegate nel rapporto, non avremmo, dico, proposto al Senato di adottarla.

Noi l'abbiamo considerata come una legge di sicurezza pubblica, noi crediamo per conseguenza che trattandosi appunto di una legge di polizia, di sicurezza pubblica determinata da circostanze urgenti, sia bene di richiamare anche le disposizioni necessarie concomitanti, pedissequae, le quali mettono in faccia al pubblico tutto il complesso di queste disposizioni. Ciò è quello che muoveva la Commissione a fare quell'aggiunta all'emendamento proposto dal senatore Alfieri. In ciò insiste la Commissione anche perchè non si dica mai questa legge di arbitrio, ma bensì di necessità, poichè se la si tenesse per legge d'arbitrio, nessuno dei senatori al certo l'adotterebbe.

RICCI ALBERTO. Io ho dichiarato precedentemente che in tutte le leggi di polizia vi era necessariamente una parte di arbitrio inevitabile, ed a queste concessioni mi sarei volentieri prestato dal momento che si sarebbe però limitato tale arbitrio nei confini strettamente indicati dalle circostanze, in quella sola parte che non si può a meno di non affidare agli agenti del potere esecutivo. Pertanto io non ho voluto condannare questa legge come meramente di arbitrio, poichè, lo ripeto,

tutte le leggi di polizia contengono necessariamente in loro medesima una parte di arbitrio: quella facoltà discrezionale acconsento ad ammetterla, ma sostengo che sia giusto e conveniente di provvedere per via di legge a tutto ciò che può dalla medesima venir determinato in modo esatto.

Seguendo tale sistema, si riuscirà a rendere le leggi di polizia di più facile esecuzione e più accette all'universale.

SCLOPIS. Ma sarà bene che io mi spieghi. . . .

PRESIDENTE. (*Intervengo*) Io pregherei di permettermi di osservare che il mio divisamento era di fermare la discussione nel punto in cui era, cioè di deliberare sulla priorità a darsi ad un emendamento sopra l'altro. Tutte le osservazioni che sonosi fatte appartengono al merito della cosa, riguardano il secondo emendamento; in conseguenza bisogna che prima si decida, secondo le regole parlamentari, dell'ordine con cui questa discussione deve essere condotta; pregherei perciò la Camera di concedermi di restituire la discussione al punto in cui io l'aveva posta, cioè, di deliberare se i due emendamenti debbano votarsi separatamente, sulla qual cosa pare che la Camera sia unanime, e deve esserlo, perchè la divisione in questioni di tal natura è sempre di diritto; in secondo luogo avrà a deliberare quale sia l'emendamento che deve avere la priorità.

Chi crede che l'emendamento Alfieri debba avere la priorità sull'emendamento della Commissione voglia levarsi in piedi.

(La Camera decide che non debba averla.)

Or quindi viene l'opportunità di ragionare sul merito dell'emendamento proposto dalla Commissione.

SCLOPIS. Dunque io continuo quel che mi proponeva di dire. Desidero di far presente alla Camera una circostanza di cui ieri non ho potuto far parola, perchè non si era ancora a tal riguardo aperta sull'articolo specifico la discussione, nè credei farne cenno nella discussione generale, per non confonderla colla discussione particolare.

Vi sono vari fatti i quali dimostrano evidentemente l'importanza, la moralità della legge che stiamo per discutere. Due sono le circostanze di fatto che farò notare.

Il municipio torinese intende di aprire scuole gratuite per i giovani apprendisti e garzoni. Nel disporre il suo lavoro, il municipio torinese ha incaricato alcuno dei suoi membri di percorrere le varie officine della città, i vari stabilimenti industriali, onde riferire qual fosse il grado di disposizione dei capi delle officine e degli stabilimenti per inviare i loro apprendisti e garzoni a queste scuole che si stabiliranno. Nelle risposte che vennero date da molti capi di queste industrie vi sono delle lagnanze esplicite appunto sul mestiere, sul mercimonio, dirò meglio, perchè non voglio nemmeno onorarlo del nome di mestiere, di questi venditori di fogli.

Riferirò al Senato due brevissimi brani testuali di queste relazioni, e si vedrà che col nostro intento concorrono gl'intenti dei benemeriti industriali. Ecco quello che ci fece conoscere l'industria dei coltellinai, spadai, e fabbricatori di zolfanelli. La fabbrica di zolfanelli, come sanno, occupa una gran quantità di questi monelli. Sul finire della relazione si espongono le gravi lagnanze fatte da alcuni padroni di officine, della tolleranza che si ha di tanti giovanetti, che andando continuamente attorno a vendere stampe, si assuefano all'ozio, crescono senza educazione, senza ritegno alla scioperatezza ed anche al delitto.

Vi è un'altra lagnanza fatta da un'altra industria, vale a dire, quella dei fabbri-ferrai, ottonai, fonditori di metalli, ed altri simili, i quali pure dicono come abbiano riconosciuta la demoralizzazione dei giovani, quali essi credono derivare

dalla sfrenata licenza tollerata dal Governo nella vendita dei fogli per le pubbliche vie. Sono dunque i richiami dei capi d'industria che ci raccomandano anche di introdurre queste disposizioni di disciplina, le quali sotto questo aspetto non si potranno mai chiamare arbitrarie.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di farmi passare l'emendamento. (*La Commissione trasmette al presidente il suo emendamento*). Io avrò l'onore di leggerlo, perchè se nessuno domanda la parola per ragionarvi sopra, si possa procedere alla votazione. (*Legge l'emendamento della Commissione. (V. sopra)*)

DI COLLEGGNO LUIGI. Chiederei la parola per proporre che si aggiunga, anteriormente alle parole *la morale pubblica, la religione*, dicendo così: *la religione e la morale pubblica*, ecc.

CRISTIANI, relatore. Quantunque la Commissione la consideri compresa, tuttavia non ha difficoltà che si faccia tale aggiunta.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, porrò ai voti l'approvazione di quest'aggiunta. . . .

PINELLI, ministro dell'interno. (*Interrompendo*) Mi pare che il progetto ed anche l'idea della Commissione stessa non escluda il pensiero espresso dal marchese Alfieri.

PRESIDENTE. È solamente per la priorità.

PINELLI, ministro dell'interno. Io non potrei accondiscendere a questa sola modificazione, se dessa non è congiunta colla proposta del senatore Alfieri.

PRESIDENTE. Questo appunto è uno dei motivi per cui io desiderava che l'emendamento Alfieri venisse votato prima.

PINELLI, ministro dell'interno. Un sotto-emendamento all'emendamento proposto dal senatore Alfieri potrebbe benissimo essere votato insieme.

Voci. Non si può!

Altre voci. Fa lo stesso!

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento Alfieri.

(Dopo letto l'emendamento, lo pone ai voti, e viene adottato.)

MAESTRI. Io propongo un sotto-emendamento che metterà in armonia l'emendamento Alfieri colla proposizione della Commissione, ed è questo: invece delle parole *si potranno*, sostituire le parole *si dovranno*, e così si renderebbe obbligatoria la revoca del permesso nel caso contemplato dall'emendamento suddetto, e rimarrebbe tolto eziandio l'arbitrio dell'autorità locale, la quale dovrebbe secondare ogni giusto richiamo che le fosse porto.

SCLOPIS. La Commissione vede un gran divario nei motivi che determinano una disposizione e l'altra, e non aderirebbe a che fosse imposto al Governo l'obbligo di dovere revocare questi permessi nei casi indicati nell'emendamento Alfieri, i quali sono casi di turbamenti e di incomodi arrecati, e non casi di infrazione alla legge, come sono quelli contemplati nell'emendamento della Commissione; per conseguenza la Commissione non potrebbe aderire a che si sostituisca il verbo *dovranno* a quello *potranno*.

PRESIDENTE. Si propone un sotto-emendamento del signor senatore Macstri, ed è di sostituire la parola *dovranno* a quella di *potranno* all'emendamento stato proposto dal signor senatore Alfieri. Domando se questa surrogazione è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Non essendo appoggiata, resta a votare sull'emendamento Alfieri. Chi lo approva voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Con ciò non resta che a deliberare sull'ultimo alinea.

PINELLI, ministro dell'interno. La Commissione ha tolto, ha soppresso un articolo che era nel progetto ministeriale, ed è che le persone le quali otterranno un tale permesso dovranno portare ostensiva una medaglia in latta, in cui sarà inciso il numero d'ordine del permesso ottenuto. Quest'articolo fu soppresso dalla Commissione sulla considerazione che questo sia piuttosto un punto di regolamento, che non di legislazione; forse è vero, ma io credo che in questi tempi, in cui si facilmente si vanno esaurendo le autorità di sicurezza pubblica, di arbitrio, sia necessario che alcune di quelle disposizioni, le quali risultano veramente indispensabili, siano fissate fin d'ora nella legge stessa, e che non dipendano solamente da un regolamento della pubblica autorità.

Quanto torni utile questa disposizione, lo si scorge da che riuscirà più facile agli agenti della pubblica sicurezza di stabilire le contravvenzioni; se ogniquale volta questi agenti vedono un venditore, un affissore ad esercitare questa professione, debbono fermarlo per sapere s'egli abbia veramente il permesso, si espongono a recare molestia ad uno che realmente lo abbia.

Invece, se questi tali debbono avere un segno il quale sia visibile, allora non si espone così facilmente l'agente della pubblica autorità a questi equivoci, che sono sempre dannosi. Questa non è una misura che sia in qualunque modo offensiva alle persone, poichè il portare questo segno non è certamente un disdoro; vediamo che non solamente rispetto a queste persone è già adottata dalle leggi dei paesi vicini, come in Francia, questa prescrizione, ma vi è anche presso di noi nell'esercizio di certi mestieri, come, per esempio, dei brentatori, i quali hanno sopra il loro arnese una medaglia che indica il numero. Per questo io credo che (essendo utile per una parte questa disposizione, ritenuta la circostanza dell'essere necessario rivestire dell'autorità di legge questa disposizione, per non lasciarla tanto facilmente all'arbitrio delle diverse autorità) prima di chiudere questo articolo si abbia a dire che quei tali che hanno il permesso debbano portare questa medaglia di latta dove è inciso il numero d'ordine del permesso.

CRISTIANI, relatore. Allorchè la Commissione si è persuasa di togliere questa disposizione della legge non ha già avuto per iscopo d'impedire che i venditori, gli affissori, i distributori si assoggettassero all'obbligo di una medaglia, ma ha creduto che l'importò ad essi non dovesse avere la sanzione di una legge e che convenisse lasciare al potere esecutivo la cura di provvedervi. A così opinare si è pure anche indotta la Commissione dall'esempio di due leggi francesi, l'una del 1830 e l'altra del 1834, per le quali si stabilisce la regola che i venditori e affiggitori non portano quest'obbligo di essere muniti di una medaglia, mentre per altro tutti i decreti poi fatti dal potere esecutivo, onde assicurare l'applicazione di queste leggi, portano l'obbligo della medaglia; così che secondo il pensiero della Commissione non si volle rinunciare alla maggiore guarentigia della medaglia, ma riservare al Ministero i provvedimenti relativi all'obbligo della medesima.

PINELLI, ministro dell'interno. Rispondo colla stessa osservazione, ed è che se noi dovessimo riferirci agli usi di Francia, direi che le leggi di Francia riguardo alla polizia non sono molto stringenti e lasciano una grandissima autorità alla sicurezza pubblica, ma che non vedo attualmente nè presso altri paesi, nè presso di noi il popolo disposto a fare queste stesse concessioni, alle quali è disposto il popolo francese.

Il popolo francese si accomoda molto bene alla bolla che

ha data all'autorità di sicurezza pubblica, ma essendo noi in un sistema nuovo, nasce un certo sprezzo verso quest'autorità, e quindi la facilità di accusarla sempre d'abuso. Ed è perciò che io credo che, per condizione assolutamente accidentale, sarebbe necessario di apporre questa regola facendone parola nella legge.

CRISTIANI, relatore. Poiché il Ministero crede che la inserzione nella legge di questa disposizione possa avere qualche utile scopo, la Commissione non insisterà maggiormente, e perciò non dissente di riprodurre, quale aggiunta all'articolo, la disposizione che formava la prima parte dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Riserbandomi di porre ai voti quest'aggiunta, io chiamerò a votare sull'ultimo attuale alinea dell'articolo 2.

(Il senato approva.)

Viene ora l'aggiunta proposta dal signor ministro dell'interno ed accettata dalla Commissione, per cui la prima parte dell'articolo 5 del progetto ministeriale formerebbe l'ultimo alinea dell'articolo 2 del progetto della Commissione.

(Messo ai voti quest'alinea, è approvato.)

Ora deve adottarsi il complesso intero dell'articolo 2 con tutti gli alinea che furono già separatamente adottati dal Senato.

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5, così formulato:

« È vietato nelle vie e luoghi pubblici:

« 1° Di cantare al pubblico canzoni, fare ad esso lettura od indirizzargli concioni o declamazioni che possano offendere la morale, turbare la pubblica tranquillità, o riescire di scherno ed oltraggio alle persone;

« 2° Di annunziare scritti, stampati, incisioni, o simili, con commenti ovvero con titoli diversi da quelli che portano;

« 3° Di affiggere, distribuire o vendere scritti, stampati, incisioni, o simili, che non portino le indicazioni prescritte dalla legge sulla stampa del 26 marzo 1848 e non siano muniti dei bolli voluti dalla legge in vigore. »

SCLOPIS. Mi permetto di far osservare che, in seguito alla modificazione introdotta ieri nell'articolo, converrà togliere anche le parole nelle vie, essendosi già tolte nell'articolo 1.

PRESIDENTE. Contenendo quest'articolo tre diverse disposizioni, è necessario che esse si discutano separatamente. Dunque metto in primo luogo in discussione la prima parte dell'articolo 5.

(Legge la prima parte dell'articolo.)

DI COLLEGNO. Domando la parola per rinnovare la stessa osservazione che ho avuto l'onore già di far prima, cioè che, per essere conseguente, si aggiunga: *la religione.*

CRISTIANI, relatore. Senza difficoltà.

PRESIDENTE. Vi è dunque un'altra variazione a questo articolo, che è quella di aggiungere la parola *religione*, e la osservazione che fece la Commissione, di dire *luoghi pubblici*, togliendo *vie*. Pare che queste due aggiunte, essendo già state precedentemente approvate dal Senato, non debbano esigere una votazione separata.

(Posto ai voti il primo paragrafo, è approvato.)

(Letto il secondo paragrafo, è pure approvato.)

(È data lettura del terzo paragrafo.)

DI CASTAGNETTO. All'articolo 5 del progetto del Ministero io trovo che nel primo alinea è pure vietato di fare iscrizioni sui muri. Nell'articolo 5 della Commissione, dove si comprendono quasi tutte le disposizioni correlative al progetto ministeriale, io non trovo più la menzione dell'iscrizione sui muri, la quale pare che abbia, se non tranquillato,

almeno calmato molte persone e molte autorità. Dimando per quale motivo non siasi aggiunto questa disposizione proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Pregherei il signor senatore a voler riservare queste due proposizioni dopo che sarà votato questo articolo.

CRISTIANI, relatore. Domando la parola per far osservare che la Commissione appositamente ha tolto quella parte dell'articolo ministeriale, perchè l'è sembrato che nei termini in cui era concepita la proibizione di fare iscrizioni era talmente estesa che non sarebbe nemmeno più stato in facoltà di nessuno individuo di fare qualunque iscrizione, nemmeno quelle di cui abbisognano i mercanti sulle loro botteghe, e quelle che occorrono ai particolari di fare sulle proprie case; nè le parve in tutti i casi analoghi che vi dovesse essere bisogno di una permissione dell'autorità.

Del rimanente poi, in quanto a quelle iscrizioni che deturpano le vie, la Commissione ha opinato che ad impedirle bastassero le facoltà di cui è investita la polizia municipale.

In quanto poi agli inconvenienti di quelle iscrizioni, che pur troppo s'incontrano nelle vie, la Commissione ne prenderebbe occasione per raccomandare al potere esecutivo di prendere appositi provvedimenti per farle scomparire, quali sarebbero, a cagion d'esempio, l'incaricare, l'affidare l'incarico ad alcuni individui di percorrere tutte le mattine le vie per cancellare queste iscrizioni; con questa semplice precauzione sono persuaso che di lì a pochi giorni non se ne troverebbero più.

PINELLI, ministro dell'interno. Io credo che sia utile di mantenere il divieto di fare iscrizioni sopra i muri, le quali, oltre al contenere soventi volte ingiurie, hanno per lo meno anche il danno di fare un grande oltraggio al buon senso della popolazione.

Io credo che non si possa opporre alla richiesta di un tale divieto l'eccezione che faceva la Commissione, essere questo piuttosto di pertinenza della polizia municipale, perchè queste proposizioni si trovano già contemplate in gran parte nella legge del settembre ultimo scorso.

Ma la polizia municipale dipende anche dagli agenti di pubblica sicurezza, di modo che il proibire queste iscrizioni appartiene più agli agenti della pubblica sicurezza, che alla polizia municipale.

Rispondo poi al signor senatore Cristiani, intorno a quel suggerimento che venne fatto all'autorità.

Come è possibile di far togliere, in una città così vasta come questa, tutte le matline simili iscrizioni?

A dir vero, in oggi sono di molto diminuite e non si riproducono così di sovente. Io credo appunto che ciò proceda da quel buon senso, il quale si fa strada dopo un bastante lungo errore.

Tuttavia l'autorità veglia anche sopra di ciò.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno aderisce all'emendamento del senatore Di Collegno, anzi riproduce egli stesso l'articolo 5. Intanto, siccome è presentato dal signor ministro, io sono dispensato di domandare se è appoggiato.

PINELLI, ministro dell'interno. Si potrebbe forse spiegare meglio l'espressione di quanto ho proposto.

MAESTRI. Si potrebbe dire: *di deturpare i muri con iscrizioni.*

PRESIDENTE. Io proporrei alla Commissione se intenda di rimandare ad un nuovo esame, nel suo seno, quest'articolo.

SCLOPIS. Penetrato dei motivi che ha già esposti il signor relatore, non credo che ciò entri nel novero delle disposizioni da considerarsi nella presente legge; esso pensa

che in questa parte il buon senso del pubblico, da una parte, e la sorveglianza delle autorità, dall'altra, basteranno per far scomparire quelle sconciature; del resto poi sarebbe assai difficile, io credo, il fare una specie di disposizione la quale gradatamente andasse a perscrutare gli autori ed esecutori di queste sconciature. Basta, mi pare, il buon senso del pubblico a farle scomparire, e si eviteranno inconvenienze grandissime.

Poichè, se si volesse fare una legge, o sarebbe troppo minuta e conseguentemente oppressiva, o troppo larga, e conseguentemente inefficace. La Commissione, per conseguenza, non potrebbe aderire ad introdurre questa disposizione, tuttochè lamenti questo abuso e desideri che presto scompa- risca.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti questo emendamento del progetto ministeriale.

(Non è approvato.)

È ora il caso di votare nel complesso l'articolo 3.

(Il Senato approva.)

Darò ora lettura dell'articolo 4.

« L'affissione di scritti, stampati, e simili, contemplati nell'articolo 1, non potrà eseguirsi che da persona munita di permesso dall'autorità locale di sicurezza pubblica, e soltanto nei siti da essa destinati a tal uopo ed alle ore che avrà stabilito.

« Questa disposizione non riflette gli atti dell'autorità pubblica, o che riguardano il servizio degli uffici pubblici, o materia per cui la licenza sia espressamente attribuita dalle leggi ad altre autorità. »

(Il senatore Picolet fa per parlare e proferisce qualche parola).

Prego i signori senatori a dimandar prima la parola. Il senatore Picolet ha facoltà di parlare.

PICOLET. Je prends la liberté de demander à l'honorable Commission du projet quelques explications sur l'article 4.

Cet article dispose que les écrits, gravures contemplés dans l'article 1^{er} ne pourront être affichés sans la permission de l'autorité de sûreté publique locale; j'ai l'honneur de demander à l'honorable Commission, si la permission exigée par l'article 4 est indépendante de celle prescrite par l'article 1^{er} pour l'exercice de la profession d'afficheur. Je demande en second lieu si l'autorité de sûreté locale peut refuser la permission qui lui est demandée.

CRISTIANI, relatore. La Commissione ha distinto il mestiere di affiggitore dal fatto dell'affissione. Nell'articolo 1 ha indicato che nessuno potrebbe esercitare il mestiere d'affiggitore senza averne ottenuta la permissione; ma siccome vi sono persone che non vogliono ricorrere a persone patentate, e che vogliono fare le affissioni da sè, ovvero s'indirizzano per quest'oggetto a chi più loro aggrada, perciò vi era opportunità di provvedere a questo caso, come si è fatto appunto coll'articolo 4: « Colui che ha ottenuto, » ecc. Il significato di quest'articolo è pertanto che colui, che avrà conseguito il permesso dall'autorità provinciale non avrà più bisogno di ottenerne un nuovo nelle varie comunità comprese nella circoscrizione provinciale; ma ove, all'incontro, l'affissione dovrà farsi da persona che non eserciti il mestiere di affiggitore, in tal caso essa sarà obbligata di andare dall'autorità locale. Ed in quest'ultimo caso l'autorità locale sarà essa sempre nella necessità di accordarlo? No certamente. Imperocchè bisognerà che chi vuole il permesso abbia almeno le qualità richieste dall'articolo 1, oltre alle quali non gl'incumberà nessun'altra obbligazione che quella di deposi-

tare nelle mani dell'autorità locale lo scritto che vuole affiggere due ore prima dell'affissione, come si è proposto nel progetto della legge.

PICOLET. Je remercie M. Cristiani des explications qu'il a bien voulu me donner, et je déclare que je suis satisfait.

RICCI ALBERTO. Domanderò alla Commissione di volerci far conoscere se la persona cui si conferisce il mandato di pubblico affiggitore può rifiutarsi di affiggere tale o tal altro scritto.

PICOLET. Je demande la parole.

Il est surprenant que l'on ne trouve point à l'article 4 du projet, à l'égard des afficheurs, les mêmes défenses portées contre les chanteurs ou autres qui, dans les lieux publics, offensent la morale ou excitent des troubles. Les afficheurs qui, par les écrits qu'ils exposent au regard du public, peuvent produire les mêmes effets, ne doivent pas être mieux tolérés; il paraît, en conséquence, que l'article 4 devrait être modifié.

CRISTIANI, relatore. È perfettamente libero di accettare o no il mandato, ed è pur libero a quello che ne ottiene la facoltà di dirigersi ad un altro, e se non trova nessuno, potrà, adempiendo il prescritto della legge, affiggere da sè. *(Rumori ed interruzione.)*

PINELLI, ministro dell'interno. Non sembra il caso di esprimere quella clausola indicata dal senatore Maestri, perchè l'articolo 4 riguarda l'atto d'affissione, e non riguarda la condizione con cui l'autorità debba sapere che uno scritto sia stato affisso o no. Io dico che l'atto di affissione degli scritti o stampati e simili deve eseguirsi da persona che sia munita di permesso; siccome questa persona deve rimettere una copia di questi scritti o stampati che vuole affiggere all'autorità di sicurezza pubblica, quest'autorità prende naturalmente esame di questo scritto, e quando lo trova in qualche modo dannoso, avrebbe facoltà di reprimerne l'abuso.

Adunque io penso che la clausola stata suggerita dal senatore Maestri non troverebbe luogo in quest'articolo, perchè questo riguarda soltanto il permesso di affiggere, e non entra per nulla nella materia degli scritti.

A questo vi è già l'articolo della legge che provvede, mentre stabilisce quali sono le condizioni per cui si può esercitare il mestiere di affissori, e, siccome è anche detto prima, che questo mestiere non si può esercitare nemmeno per a tempo, queste disposizioni restano anche applicabili, per il momento, a quello che chiede il permesso di affiggere per una sola volta uno scritto o stampato. Se poi fa il mestiere, o per a tempo, di affissore, allora egli deve adempiere tutte le condizioni che sono richieste dalla legge; perciò la questione rientrerà nelle disposizioni degli articoli 1 e 2, che abbiamo già discusso.

MAESTRI. Mi pare che l'articolo 1 sia sostanzialmente diverso. Quell'articolo parla del mestiere di affiggitore, non di un qualunque cittadino che abbia un suo scritto e che lo voglia affiggere. Il cittadino, in questo caso, non deve essere in obbligo di domandare il permesso all'autorità, o se lo domanda, l'autorità debb'essere obbligata a concederlo senza esaminare prima il tenore dello scritto; la concessione deve dipendere dalle sole condizioni prescritte dall'articolo 1, altrimenti la disposizione contrasterebbe colla libera manifestazione del proprio pensiero, e sarebbe contro lo spirito di questa legge medesima manifestato dal Ministero e dalla Commissione nel suo rapporto, dov'è detto ripetutamente ed estesamente che l'affissione vuol regolarsi da legge *repressiva* e non *preventiva*; e che il permesso riguarda l'atto *materiale* dell'affissione, non il tenore dell'atto.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza a distenderlo per iscritto.

CRISTIANI, relatore. Se si togliesse l'obbligo del permesso, o si facesse una cosa analoga, come sarebbe quella di stabilire che l'autorità pubblica fosse nella necessità di quello accordare, tutte le disposizioni degli articoli 1 e 2 tornerebbero perfettamente inutili, essendo evidente che quel tale il quale non vorrebbe ricorrere a chi fa il mestiere autorizzato di affiggitore, s'indirizzerebbe precisamente ad uno di quei tanti monelli che in oggi stanno nelle vie e gli commetterebbe l'incarico di andare ad affiggere; quegli si presenterebbe all'autorità pubblica, dicendole: *Ho un'affissione da fare, datemi il permesso. — Ma voi non siete (direbbe l'autorità) nel caso dell'articolo 1, nè 2. — Non importa (ripi-glierebbe il monello); tutta persona che non fu l'affiggitore in via di mestiere pubblico e che vuole semplicemente fare un atto isolato d'affiggere, non ha più bisogno di permesso dall'autorità; dunque voi me lo dovete concedere.*

Da ciò vede il signor senatore Maestri esservi l'alternativa: se crede convenienti gli articoli 1 e 2, bisogna ammettere anche l'articolo 4, che non è che una pura e mera conseguenza; ovvero, diversamente, se non approva quest'ultimo articolo, di rinunciare alla legge, la quale senza di questo diverrebbe inutile.

MAESTRI. Io dico che se l'articolo 1 rimane in questo modo, può far nascere dubbio che l'autorità possa negare il permesso, allora è impedita. . . .

CRISTIANI, relatore. (Interrompendo) Lo negherà nei casi portati dall'articolo 2 alla persona che si presenta per affiggere, se non sarà maggiore d'età, se non giustificherà di aver tenuto una buona condotta e non sarà domiciliato nel comune.

(Il senatore Maestri si dichiara soddisfatto.)

DI CASTAGNETTO. In tal caso pare che tornerebbe inutile l'articolo 4.

CRISTIANI, relatore. (Interrompendo) No, certamente, poichè l'articolo 1 contempla i mestieri, e l'articolo 4 contempla unicamente chiunque, senza esercire il mestiere di affiggitore, voglia affiggere, e prescrive che gli sia necessario il permesso dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Pare che possa procedersi alla votazione del primo paragrafo dell'articolo 4. (Legge il primo paragrafo, il quale, messo ai voti, è approvato.)

Viene ora il secondo paragrafo, concepito in questi termini. (Vedi sopra)

DE FORNARI. Domando la parola.

Mi pare che si deve altresì eccettuare la facoltà che può appartenere ad ogni privato di affiggere quello che è innocuo e facoltativo, perchè vorrebbe quell'articolo impedire che un particolare mettesse alla sua casa un appigionasi od altra indicazione che è innocua e che gli è facoltativa; di modo che proporrei di aggiungere a questo articolo, dopo le parole: *per cui la licenza sia espressamente attribuita dalle leggi ed altre autorità, queste: o di sua natura innocua e facoltativa ad ogni privato.*

PRESIDENTE. Se vuole dare qualche sviluppo alla sua proposizione. . . .

DE FORNARI. Mi pare che la cosa sia di sua natura evidente e che non possa mettersi in dubbio la facoltà che possa avere ogni privato di mettere un annunzio alla sua porta, alla sua casa, che è di sua natura innocua, facoltativo e non vietato.

PRESIDENTE. Chiederò adunque se quest'aggiunta al secondo paragrafo è appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando se qualcheduno vuol ragionare sopra questa proposta, altrimenti la porrò ai voti.

Varie voci. Si rilegga il paragrafo coll'aggiunta.

PRESIDENTE. Prima si deve votare sull'aggiunta del senatore De Fornari, quindi si voterà l'intero paragrafo. (Posta ai voti, l'aggiunta del senatore De Fornari è approvata.)

(Posto ai voti il secondo paragrafo con detta aggiunta, viene pure approvato.)

(Legge l'articolo 4 per intero, il quale, posto ai voti, è approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 5:

« Qualunque scritto, stampato, incisione, o simile, da affiggere, distribuire, leggersi o cantarsi nelle vie e luoghi pubblici, dovrà essere consegnato due ore prima all'autorità locale di sicurezza pubblica. »

MOSCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Mosca.

MOSCA. Chiederei di aggiungere in fine: *la quale autorità di sicurezza pubblica ne potrà impedire la pubblicazione nei casi previsti dall'articolo 3.*

Questa proposta sembra a prima giunta rientrare nelle leggi di pene preventive, che vogliamo evitare; ma, acciò abbia effetto il disposto dell'articolo 3, io penso che, allorchè l'autorità del luogo crede che vi sia una qualche cosa che offenda la religione, la morale od altrimenti, debba essa avere facoltà di poterlo impedire, salvo sempre, a chi si crede lesa, di ricorrere contro l'autorità stessa.

DE LAUNAY. Je prierais la Commission de vouloir bien me dire si l'obligation de consigner les écrits, les impressions, à l'autorité locale de sûreté publique, deux heures avant la distribution, est aussi applicable aux vendeurs et distributeurs de journaux. Ceux-ci étant très-nombreux, il en résulterait que le bureau de sûreté publique serait encombré par ce dépôt, et que ce serait en même temps onéreux pour ces individus, qui devraient chacun faire le sacrifice d'un numéro de journal.

CRISTIANI, relatore. L'obligation de la remise à l'autorité est, dans la pensée de la Commission, applicable à tous les imprimés et par conséquent aux journaux. Mais comme la loi sur la presse prescrit le dépôt d'un exemplaire de chaque numéro entre les mains du ministère public, cette remise équivaut au dépôt voulu par le projet; d'où il suit que les distributeurs, dans le lieu où cette remise a été effectuée, n'ont plus d'autre obligation que celle d'attendre l'expiration de deux heures à compter de la remise au ministère public.

DE LAUNAY. Puisque, aussitôt après l'impression d'un journal, il est faite remise à l'autorité par l'imprimeur, il me semble que ce dépôt est suffisant, sans obliger chacun des vendeurs et distributeurs à faire le sacrifice d'un numéro de ce même journal.

Je proposerai donc de terminer l'article 3 par ces mots: *ad eccezione dei giornali già consegnati all'autorità.*

CRISTIANI, relatore. Quelque soit le nombre des distributeurs du même numéro d'un journal, il suffira de la remise au ministère public d'un exemplaire pour que les distributeurs (quelqu'en soit le nombre) soient dispensés de l'obligation d'en faire individuellement le dépôt à l'autorité de sûreté publique.

La remise à cette dernière d'un exemplaire ne sera nécessaire que dans les communes autres que celles où aura été effectuée la remise au ministère public.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola per

dire che, primieramente la legge riguarda non solamente la distribuzione dei giornali (i quali anzi può dirsi siano accumulativamente compresi in quella legge), ma più direttamente riguarda i fogli volanti e tutte quelle scritture che si distribuiscono da questi gridatori. Siccome ha già detto il relatore della Commissione, quanto ai giornali, la legge sulla stampa già impone che si debba, contemporaneamente alla pubblicazione, depositarne una copia presso l'autorità. Veramente ciò deve farsi presso l'autorità giudiziaria; ma questa, in simile parte, è anche autorità di pubblica sicurezza, la quale è raccomandata ad un'autorità civile, cioè del pubblico ministero, che è il primo ufficiale di sicurezza pubblica. È vero che la legge sulla stampa stabilisce doversi consegnare la prima copia, e perciò vuole che debba osservarsi un intervallo di tempo tra la pubblicazione e la consegna; ma ciò significa unicamente che si può benissimo nella bottega, nell'ufficio di distribuzione del giornale, ma quanto poi a venderlo per le vie, questa facoltà non può competere se non dopo due ore che quella consegna sia fatta. Essenzialmente, come dissi, questa disposizione è stata posta nella legge per dare campo all'autorità di esaminare lo scritto, e provvedersi presso all'autorità giudiziaria onde essa prenda quelle prime misure di processo criminale cui possa dar luogo lo scritto.

PRESIDENTE. Chiederò al signor senatore De Launay se persista nel suo emendamento.

DE LAUNAY. Je ne persiste pas. J'avais fait cette proposition dans l'intérêt des vendeurs de journaux, qui sont des malheureux, pour qui un numéro de journal est une perte. Puisqu'on y voit inconvénient, je la retire.

DE FORNARI. Io riprendo l'emendamento De Launay per fare osservare l'inconveniente che nasce a carico di diversi distributori, ciascuno dei quali dovrebbe prender cura di andar a depositare gli esemplari due ore avanti; questi distributori possono essere molti, e così le autorità essere ingombre di molti di questi depositi; mi pare adunque che la proposizione fatta dal senatore De Launay, di effettuare i giornali, era consentanea, perchè, quanto ai giornali, è già provveduto abbastanza perchè la loro pubblicazione non abbia nessun inconveniente.

PINELLI, ministro dell'interno. Questa disposizione non riguarda il distributore, perchè una sola copia che sia stata consegnata all'autorità locale di pubblica sicurezza basta per francare dalla contravvenzione tutti i distributori che distribuiscono lo scritto. Questa obbligazione fa sì che quando non siasi fatto realmente questo deposito, i distributori possono essere contravventori e puniti come contravventori presi in contravvenzione. È vero che questa disposizione va a carico dello stampatore, dell'editore di un giornale, il quale voglia servirsi anche di questo mezzo di pubblicazione, di far cioè distribuire per le vie, per i luoghi pubblici il giornale, perchè lo carica di una copia di più di quello che fosse obbligato dalla legge di stampa.

Ciò non pertanto questo non è grande inconveniente e non può essere molto grave, nè rispetto al numero, nè rispetto all'utile; e, per altra parte, se egli vuole usare un mezzo di pubblicazione il quale sia diverso da quello che si usa comunemente, e che entri in un ramo che è regolato dall'autorità pubblica, è giusto che gli si imponga questa condizione, per cui l'autorità di pubblica sicurezza è avvisata dello scritto che si vuol distribuire e può esaminare se realmente questi abbisogni o no di censura.

ALFIERI. Io vorrei osservare che mi pare che l'articolo che si vuole introdurre aggravi inutilmente la condizione dei giornali. Infatti, quando si tratta di scritti stampati, come si

spiega l'intervento dell'autorità di polizia? Essa, fatta avvertita mediante deposito, potrà dare a sua volta avviso all'autorità giudiziale competente perchè si provveda, se si tratta di uno scritto pericoloso. Ma siccome, giusta l'articolo 42 della legge sulla stampa, il giornale è in obbligo, al momento della pubblicazione, di far consegnare la copia sottoscritta all'ufficio dell'avvocato fiscale generale, l'avvocato fiscale generale non avrebbe più bisogno di ricevere questo istesso avvertimento dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale dovrebbe a lui ricorrere per provvedere onde antivenire questi inconvenienti che si vorrebbero impedire.

Mi pare adunque che la clausola che verrebbe introdotta mediante l'articolo di cui si tratta sia inutile, e in conseguenza. . . .

PINELLI, ministro dell'interno. Rispondo ch'essa non è totalmente inutile, perchè, siccome la legge sulla stampa porta soltanto il deposito presso l'avvocato fiscale generale nei luoghi dove siede il magistrato d'appello, e non prescrive il deposito presso i giudici di mandamento, non provvede sufficientemente a questo modo di distribuzione dei giornali. Anzi dirò che dessa è tanto più utile in quanto che può benissimo avvenire che un giornale stampato, per esempio, nella capitale sia depositato all'avvocato fiscale generale, e che questi abbia creduto di dover procedere al sequestro di un tal giornale; correndo le copie contemporaneamente per le provincie e per i comuni, questi giornali si divulgerebbero sebbene siano stati sequestrati nella capitale. Dunque è necessario di dare un mezzo all'autorità pubblica pel quale possa antivenire il danno che da siffatta distribuzione può derivare.

Quando in qualunque comune si dovrà depositare una copia di qualsiasi stampato presso l'autorità di pubblica sicurezza due ore prima che se ne possa fare la distribuzione, allora quest'autorità ha bastevole campo a provvedersi presso il giudice di mandamento onde proceda alle prime informazioni intorno alle fatte distribuzioni. Così si avrà un modo per antivenire i danni che si credessero derivanti da queste distribuzioni medesime.

DE FORNARI. Nè il ministro, nè l'onorevole collega Alfieri si sono preoccupati della situazione di questi mercatori.

Io mi preoccupava appunto della situazione dei medesimi mercatori di questi giornali: essi, secondo l'articolo 1, avendo adempito alle prescrizioni di quest'articolo, si sono muniti di autorizzazione per questo mestiere, o professione, che vogliamo chiamarla. Per conseguenza mi sembra che siano in regola, ma se inoltre ciascuno di questi, che possono essere anche numerosi, deve farsi carico di assicurarsi che sia stato depositato il doppio esemplare due ore prima, egli è incerto se può esercitare quell'ufficio, quella sua professione, e può rischiare di cadere in pena; e d'altronde, se egli vuol fare questa vendita, bisognerà che si assicuri di depositare non uno, ma due esemplari e due ore avanti. Tutto questo mi pare un sopraccarico di obbligazioni, mentre egli si è munito di una facoltà, mentre il giornale da per sé può essere pubblicato, perchè se deve sapere che lo stampatore non abbia deposto l'esemplare. . . . (Molti senatori parlano insieme, mormorio.)

CRISTIANI, relatore. La Commissione ha già risposto che non era quello che affiggeva che aveva l'obbligo di consegnare un esemplare; ma, mi risponde il senatore De Fornari, colui che anderà a distribuire il foglio non sa se quella copia sia stata consegnata alle autorità; ciò è vero; ma colui che fa il mestiere di distributore e di venditore non lo distribuisce

o vende per conto proprio, ma lo fa per conto del giornale, dei mercanti o stampatori; dunque colui che fa il mestiere trova la sua guarentigia nella responsabilità di questi che gli hanno dato la commissione. Se pertanto egli ha accettato l'incarico da persona che gode responsabilità stabilita e di provata onestà, non ha quindi altra indagine a fare; quando poi l'avesse ricevuto da un individuo che non conosce, di cui non sappia valutare la responsabilità, non v'ha dubbio che, se vuole porre la sua professione al sicuro di ogni pericolo e oppressione per l'effetto di qualche contravvenzione, bisognerà che si assicuri che colui che gli dà la commissione abbia adempiuto al prescritto della legge.

Ma quest'obbligo, al pari di quei tanti obblighi che toccano a quelli che fanno mestieri, per cui si contrae qualche contabilità, non impone agli affiggitori una responsabilità eccessiva e pregiudicievole.

DE FORNARI. Dimando il permesso di parlare la terza volta.

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se vuole accordare di parlare al senatore De Fornari per la terza volta.

(Non è accordato.)

MAESTRI. Il Ministero nel suo progetto proponeva che il deposito dello scritto si facesse all'ufficio di sicurezza solo un'ora prima dell'affissione; la Commissione propone due ore invece di una. Il che rende la disposizione più gravosa. Io preferirei la proposta del Ministero.

Le leggi di polizia sono odiose per sè. Bisogna dunque, quanto uomo può, mitigarne il rigore.

Perchè far perdere due ore al distributore di giornali, o altri fogli, se un'ora è più che bastante? Il tempo è prezioso per tutti, preziosissimo per le classi bisognose.

Oltre a ciò tutti sanno con quale impazienza si attende la distribuzione dei giornali, massime in certe circostanze. L'aspettazione di due ore farà che ogni giorno la gente che desidera il giornale muova lamenti contro la legge. E i lamenti saranno quotidiani. Però io proponeva che le due ore fossero ridotte ad una.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti: in primo luogo proporrò l'emendamento proposto dal senatore Mosca, quindi si passerà all'esame dell'altro emendamento.

DI COLLEGNO LUIGI. Sarebbe solamente il dubbio che dovrà essere consegnato all'autorità. Se si trattasse solamente di stampa, si potrebbe interpretare facilmente che cosa si è voluto dire; ma, siccome si parla anche di scritto, mi pare che non ci sarebbe male di introdurre la parola *copia*, dicendo: *dovrà essere consegnata due ore prima all'autorità locale di sicurezza pubblica una copia di qualunque stampato, incisione, e simili.*

PRESIDENTE. Hannovi tre emendamenti: il primo sarebbe quello del senatore Di Collegno, giacchè colpirebbe le prime parole del primo articolo.

(Essendo appoggiato, è messo ai voti, ed è approvato.)

Il secondo in ordine sarebbe quello del senatore Maestri, che tenderebbe a sostituire al periodo di due ore indicato dalla Commissione l'intervallo di un'ora sola, come era contenuto nel progetto ministeriale.

(L'emendamento è appoggiato.)

Se crede di sviluppar la ragione. . . .

MAESTRI. Ho detto che l'aspettazione di due ore produrrebbe un'impazienza nella moltitudine raccolta per aspettare i giornali, e renderebbe la legge incomoda ed odiosa, e che i distributori dei giornali, se l'ufficio di sicurezza non si apre che alle 9 o 10 ore del mattino, perderebbero tutta la giornata aspettando.

(I senatori De Cardenas e Sauli si alzano contemporaneamente domandando la parola, che è ceduta dal primo al secondo.)

SAULI. Il senatore Maestri osservò che le leggi di polizia sono sempre leggi odiose, e che per conseguenza si devono mitigare secondo le circostanze; aggiungeva che il Ministero avendo chiesto un'ora sola, non era necessario di aggiungerne un'altra per renderle ancor più gravose ai distributori di quegli scritti. Io osserverò che le leggi di polizia per un verso sono odiose a coloro i quali tentano di fare del male, ma che però sono di tutela necessaria agli uomini onesti i quali hanno il diritto di essere mantenuti illesi nell'esercizio dei loro diritti, e che per conseguenza le due ore di tempo di cui parlati tendono a diminuire quegli inconvenienti i quali si sono osservati per effetto di una stampa, la quale ha ecceduto ed eccede talvolta nella libertà che le fu concessa. Se si lascia un'ora di tempo alle autorità prima che venga divulgato per mezzo di affissione o distribuzione nei luoghi pubblici di qualunque scritto, allora non potrebbe impedirne sicuramente lo smercio, mentre, se l'autorità ha uno spazio di due ore, ha un tempo maggiore per impedire qualunque inconveniente che ne possa nascere. Di maniera che io credo la Commissione insisterà nel voler che ci siano piuttosto due ore che una sola. Le ragioni che ho addotte mi pare possano bastare per far preferire l'emendamento che era stato dalla Commissione introdotto.

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Io osserverò che in fatto la distribuzione che si fa parzialmente dei giornali nelle vie o nei luoghi pubblici ha un aspetto diverso da quello che ha luogo quotidianamente dei giornali stessi. Il giornale è periodico, e si distribuisce d'ordinario agli associati i quali ne hanno la serie compiuta. Quanto a questi basta che sieno eseguite le leggi sulla stampa e che ne sia consegnata un'ora prima all'avvocato fiscale una copia affinché l'autorità giudiziaria possa riconoscere se sia o no il caso di far luogo al sequestro; ma altro è l'effetto della distribuzione nei caffè e nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, altro è il distribuire nelle pubbliche vie. La distribuzione che si fa nelle pubbliche vie dei giornali che si vendono non agli abbonati, ma al primo che s'incontra, è un fatto essenzialmente diverso da quello della pubblicazione dello stampato, e perciò cadente nel fatto della distribuzione. Dato anche il fatto relativo al giornale, la distribuzione dee essere regolata come tutte le altre distribuzioni e vendite che si fanno nelle pubbliche vie, e perciò io credo che il giornale venduto nelle pubbliche vie è assolutamente come qualunque altra stampa, e deve portarsi alla visione due ore prima della distribuzione.

DE CARDENAS. Aveva dimandato la parola per un'osservazione su quanto diceva il senatore Maestri, il quale osservava che sarebbe toltà nelle provincie la prontezza desiderata nella pubblicazione dei giornali quando si fosse obbligati a portarli alla revisione due ore prima. Ma le poste distribuiscono al momento che arriva il corriere, e si devono aspettare queste due ore soltanto dal venditore nei luoghi pubblici, il che non implica niente l'interesse dell'abbonato a ricevere prontamente il suo foglio.

PRESIDENTE. Chi intende che l'intervallo di due ore sia troppo largo e che vi sia soltanto l'intervallo di un'ora voglia levarsi in piedi.

(Non è approvato.)

Ora darò lettura dell'emendamento del senatore Mosca, il quale è così concepito:

« La quale ne potrà impedire la pubblicazione nei casi previsti dall'articolo 7. »

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. È appunto qui che vorrei richiamare l'attenzione del Senato, sulla differenza cioè che è fra la distribuzione che si fa negli uffici delle stamperie e de' giornali e la vendita che si fa nelle pubbliche vie, perchè in tal caso i giornali sono considerati come fogli volanti.

MOSCA. Siccome ho accennato, l'articolo 5 non ha voluto implicare per niente sulla libera stampa.

MAESTRI. Questo articolo contiene una disposizione di polizia repressiva; è bensì vero che nell'articolo 6 è posta una pena a chi vi contravviene. I contravventori, ivi è detto, alle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge incorrono nella pena fissata dell'articolo 480 del Codice penale.

L'emendamento dell'onorevole senatore preopinante cambierebbe quindi la disposizione di repressiva che è in preventiva, che è quanto dire arbitraria, odiosa, contraria allo spirito che informa il sistema della stessa legge in discussione.

SCLOPIS. Io prendo la parola non come membro della Commissione, ma per la mia opinione individuale, poichè la mia convinzione non si accorda nè all'articolo 4, nè all'articolo 5 del progetto, perchè non reputo questi articoli combinabili collo stato attuale della legislazione sulla libertà della stampa.

Io mi oppongo all'emendamento del senatore Mosca, perchè credo che, anche nei termini i più moderati in cui è concepito, esso tende a dare al Governo più di quello che ha chiesto e che già ritiene per legge.

Qualche cosa di più di quello che ha chiesto certamente non lo vogliamo introdurre in una semplice legge di pubblica sicurezza.

Noi non possiamo accordare così per modo di facilitazione al Governo un diritto preventivo che esso non avrebbe. Ovvero si accorda quello che ha di già, vale a dire di ricorrere a mezzi che sono stabiliti nella legge sulla stampa, per cui può, invocando l'autorità legale, provvedere agli abusi che occorressero, ed in tal caso non farne parola.

Mi pare che nè sotto l'uno, nè sotto l'altro aspetto considerata, la formola di cui si è servito il senatore Mosca nel suo emendamento non si possa ammettere senza introdurvi un precedente molto pericoloso, tanto più pericoloso in quanto riguarda una legge di semplice polizia.

PRESIDENTE. In primo luogo, innanzi di lasciar inoltrare la discussione, debbo chiedere se l'emendamento del senatore Mosca è appoggiato.

Varie voci. Fu già appoggiato.

(È appoggiato.)

Il senatore Mosca ha la parola.

MOSCA. Io non posso entrare in una materia per la quale non ho fatto studi speciali. Mi pare che dal preopinante siasi voluto vedere nella proposta un attentato, direi quasi, alla legge sulla stampa. Ora io credo che questa non è stata la mia intenzione, giacchè, come diceva poco fa l'onorevole ministro Galvagno, si tratta qui semplicemente di quello che concerne la vendita nelle pubbliche vie e non altrimenti. Dunque pare a me che, per dare all'autorità di pubblica sicurezza la forza di impedire quello che è vietato da una legge, bisogna che l'autorità abbia questa facoltà; se no, sono d'avviso che quest'autorità manchi di quella forza che è necessaria per far eseguire le leggi che si promulgano; quindi io credo che questa addizione possa essere sostenuta senza alcun pregiudizio della legge sulla stampa.

DI CASTAGNETTO. Domando all'onorevole senatore

Sclopis che cosa abbiamo voluto concedere al Ministero colla presente legge?

Quanto si è voluto con questa legge provvedere, torna inutile se l'autorità di pubblica sicurezza non può impedirne la circolazione. Qui non è applicabile la legge sulla stampa per la semplice distribuzione, se con questa legge il Ministero, preferendo che si faccia il deposito presso l'autorità di pubblica sicurezza, non potrebbe avere il suo scopo, quando resti qualcheduno degli inconvenienti che tolgono d'impedire la distribuzione. Altrimenti mi sembra che quest'articolo che abbiamo votato non finirà per impedire una distribuzione di scritti perniciosi.

SCLOPIS. Rispondo all'onorevole senatore Di Castagnetto. Vogliamo dare al Ministero quello che il Ministero chiese, poichè queste disposizioni contenute nell'emendamento del senatore Mosca non erano nel progetto del Ministero. Il Ministero saviamente, a mio credere, quantunque in una parte, come dissi, io dissenta dal suo progetto, anche adottato dalla maggioranza della Commissione, il Ministero ha voluto che noi dessimo un modo di applicazione delle leggi esistenti. Dunque, come io osservava al senatore Mosca, o si dà al Ministero quello che la legge gli conferisce, e allora non è più necessario lo spiegarlo; oppure colle parole d'impedimento preventivo noi vogliamo stabilire un'autorità più estesa nel Ministero, e allora trascendiamo i limiti della proposta del Ministero, perchè il Ministero, legale nella sua domanda, non richiede altro se non che gli diamo quel certo spazio di tempo in cui possa far agire le soste legali, diremo così, per rimediare agli abusi che ne nascerebbero in quelle pubblicazioni. Per conseguenza io credo che ci abbiamo dato tutto quello che desiderava, e non mi pare che sia il caso di andare più oltre.

PINELLI, ministro dell'interno. Il Ministero non ha chiesto la misura preventiva per la sospensione, per parte della sicurezza pubblica, di quegli scritti che credesse potessero essere in urto colle disposizioni vigenti, non perchè credesse che questa disposizione potesse in qualche modo urtare la legge che garantisce la libertà della stampa, ma unicamente perchè intende di fuggire, per quanto si può, l'arbitrio delle autorità di sicurezza pubblica. È in odio delle misure preventive che si accontenti di chiedere questa disposizione della consegna di un'ora prima di questi scritti, per dare campo all'autorità di sicurezza pubblica di provvedere, secondo le leggi, per fermare quegli scritti che potessero essere dannosi; ma, ripeto, io credo sia essenziale di mantenere in queste disposizioni, le quali riguardano il regolamento, la distribuzione per le vie degli scritti, degli stampati ed anche dei giornali, quando si sono ridotti a quella condizione che diceva poco fa di fogli volanti. Esse non toccano alla libertà della stampa, perchè la libertà della stampa si riferisce alla libera manifestazione del pensiero che si esercita col potere stampare, vendere nelle officine o per mezzo di distribuzione a domicilio degli scritti e degli stampati; ma è cosa ben diversa da quella di esercitare un mercimonio per le pubbliche vie di essa distribuzione. Ridotta la cosa a termini di mercimonio, essa entra in una disposizione d'ordine pubblico, la quale è regolamentata dall'autorità di sicurezza pubblica.

Io certamente non mi oppongo a quelle maggiori concessioni che il Parlamento volesse fare all'autorità pubblica per assicurare l'ordine pubblico, perchè renda più facile la misura, ma non piglierei sopra di me questa proposizione, perchè credo che è bene di evitare sempre qualunque arbitrio in cui potassi incorrere.

PRESIDENTE. Mio malgrado debbo far notare che non siamo più in numero, per conseguenza la discussione non può oltre prolungarsi.

Invito il Senato a convenire nelle sale delle conferenze lunedì al tocco per discutere la legge sugli studi nelle Univer-

sità di Sardegna, della quale è già stato distribuito il rapporto stampato. A due ore vi sarà seduta pubblica per la continuazione della discussione sulla legge di polizia per le affissioni.

(La seduta è sciolta alle ore 3 e 1/4.)

TORNATA DEL 3 SETTEMBRE 1849

— 31 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Rettificazione al verbale — Si prosegue la discussione del progetto di legge per lo spaccio e l'affissione di stampati, incisioni, ecc. — Formazione degli uffici — Annuncio d'interpellanze del senatore De Cardenas.

La seduta è aperta alle 2 pomeridiane.

RECLAMO E RETTIFICAZIONE AL VERBALE.

(Si legge il processo verbale, al quale il senatore Mosca fa una rettificazione, dichiarando che non fu sua intenzione intaccare la libertà della stampa, ma solamente della pubblicazione. Ammessa quindi la rettificazione e consultata la Camera, questa approva il processo verbale.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO SPACCIO, AFFISSIONE DEGLI STAMPATI, ECC.

PRESIDENTE. La discussione si era fermata sull'articolo 3, sopra il quale erano stati proposti e votati due emendamenti: il primo del senatore Luigi di Collegno, il quale voleva aggiungere sul principio dell'articolo dicente: *qualunque scritto*, le parole *una copia di qualunque scritto*, il quale emendamento fu adottato; il secondo, proposto dal senatore Maestri, voleva ridurre l'intervallo stabilito da quest'articolo di due ore ad una sola, e questo fu dalla Camera ricusato. Quindi si intraprese la discussione del terzo emendamento proposto dal senatore Mosca, il quale voleva aggiungere alle parole: *consegnati due ore prima alle autorità locali di sicurezza pubblica*, le seguenti: *la quale autorità ne potrà impedire la pubblicazione nei casi previsti dall'articolo 3*. Erasi incominciata la discussione sopra l'applicazione o non di quest'emendamento, allorché la mancanza del numero legale nella Camera fece sciogliere l'adunanza; in conseguenza la discussione si riapre sopra l'emendamento del signor senatore Mosca.

MOSCA. Non ebbi la minima intenzione di intaccare la libertà della stampa, ma solo la libertà della pubblicazione per impedire gli abusi. Io mi permetto di pregare il Senato a voler nuovamente mettere ad esame questa proposta.

PRESIDENTE. Se qualcheduno chiede la parola. . . .

PINELLI, ministro dell'interno. Quantunque l'aggiunta

dell'onorevole senatore Mosca venga a concedere al ministro la repressione di quei reati che sono contemplati nell'articolo proposto, tuttavia il ministro non aveva creduto di adottarla; e sarebbe ancora dubbioso a prenderne sopra di sé la responsabilità, poichè vede in queste disposizioni un'azione preventiva, la quale esce dai termini dello spirito del progetto da esso proposto.

Noi abbiamo voluto che si osservassero cautele nell'esercizio del mestiere, ma non già porre una misura preventiva, la quale potesse essere di impedimento in qualunque modo; abbiamo voluto soltanto che l'autorità di sicurezza pubblica avesse campo sufficiente, onde, dirigendosi all'autorità giudiziaria che è quella a cui compete il diritto di reprimere ogni reato, avesse campo, ripeto, di denunciare lo scritto che potesse dare sospetti di reato, onde si avesse ad agire e provvedere dei mezzi legali; quindi, stando fermo nello spirito del progetto, io crederei non dover accettar la proposta del senatore Mosca.

SCLOPIS. Ieri mi sono fatto lecito di esporre al Senato qualche opinione che tenevo per individuale, e non ci tornerò sopra, essendo io sempre della stessa convinzione. Ora a nome della maggioranza della Commissione debbo dichiarare alla Camera che non si potrebbe accettare l'emendamento del signor senatore Mosca, perchè esso facilmente indurrebbe con sé quei provvedimenti preventivi, come venne pur ora accennato dall'onorevole signor ministro.

PRESIDENTE. Se non vi è altri che chiegga la parola, rileggerò l'emendamento del senatore Mosca per porlo ai voti; esso è così concepito: dopo le parole: *sicurezza pubblica* fa seguitare le seguenti: *la quale non potrà impedire la pubblicazione nei casi previsti dall'articolo 3*.

DE CARDENAS. Per impedire quel modo di pubblicazione di cui si parla in questa legge. . . .

PRESIDENTE. (Interrompendo) S'intende; egli è per impedire ciò che si vuole impedire con questa legge. Domanderò dunque se l'emendamento del senator Mosca è appoggiato.

(Non è appoggiato.)